

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 4 aprile 2023, n. 6

Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema informativo regionale integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria).

(GU n.37 del 16-9-2023)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 5 del 12 aprile 2023 - Parte I)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa della Liguria

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'art. 1 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema informativo regionale integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria)

1. All'art. 1 della legge regionale n. 42/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1, le parole: «della società dell'informazione », sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenda digitale»;

b) alla lettera c) del comma 1, le parole: «capacità di», sono soppresse;

c) alla lettera c) del comma 2, le parole: «della società dell'informazione», sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenda digitale ».

Art. 2

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 42/2006

1. All'art. 2 della legge regionale n. 42/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine della lettera a) del comma 1 sono aggiunte le parole: «ivi compresi accordi di collaborazione tra amministrazioni come previsto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché dall'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), per la realizzazione di cooperazioni tra amministrazioni aggiudicatrici finalizzate al conseguimento di interessi pubblici e di obiettivi comuni»;

b) alla lettera j) del comma 1, dopo le parole: «di cui all'art. 3 », sono inserite le seguenti: «e gli enti locali liguri»;

c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la regione può rendere disponibili servizi digitali alle pubbliche amministrazioni liguri per il tramite della società in house Liguria digitale S.p.a. di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 20 (Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della regione) che provvede all'erogazione degli stessi e alla gestione delle relative procedure di adesione, fermo restando quanto previsto all'art. 14.».

Art. 3

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 42/2006

1. All'art. 3 della legge regionale n. 42/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, la parola: «base», è sostituita dalle seguenti: «basi di» e le parole: «al comma 3», sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 3 e 3-bis»;

b) al comma 3, le parole: «riferito alla Regione Liguria e ai», sono sostituite dalle seguenti: «composto da Regione Liguria e dai»;

c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Fanno parte del SIIR anche le società in house dei soggetti di cui al comma 3.».

Art. 4

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 42/2006

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 42/2006, dopo le parole: «rete telematica multicanale e multiservizi», sono inserite le seguenti: «, di sistemi informativi tematici unici a diffusione regionale».

Art. 5

Inserimento dell'art. 5-bis alla legge regionale n. 42/2006

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 42/2006, e' inserito il seguente:

«Art. 5-bis (Componenti tecnologiche e funzionali del SIIR). - 1. Le componenti tecnologiche e funzionali del SIIR sono costituite da basi di dati digitali, servizi digitali, infrastrutture digitali materiali e immateriali abilitanti, servizi di comunicazione digitale, in conformita' a quanto definito dal decreto legislativo. 82/2005.».

Art. 6

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 42/2006

1. L'art. 6 della legge regionale n. 42/2006, e' sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Progetto istituzionale "Liguria in Rete"). - 1. Il progetto istituzionale "Liguria in Rete" ha l'obiettivo di favorire la cooperazione tra Regione Liguria ed enti locali, pubbliche amministrazioni e soggetti diversi, non appartenenti al SIIR, nel percorso di digitalizzazione del sistema pubblico regionale.

2. Le azioni cooperative del progetto istituzionale "Liguria in Rete" si attuano attraverso convenzioni tra i soggetti di cui al comma 1 per realizzare specifiche iniziative volte allo sviluppo dell'Agenda digitale in Liguria, tra cui l'utilizzo coordinato dei servizi di cui all'art. 4 e delle componenti tecnologiche e funzionali di cui all'art. 5-bis.

3. Regione Liguria utilizza idonei strumenti a supporto delle proprie attivita' di programmazione degli interventi in ambito digitale sul territorio e a supporto del monitoraggio dello stato di digitalizzazione degli enti pubblici liguri anche attraverso la raccolta sistematica dei dati relativi.».

Art. 7

Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 42/2006

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 42/2006, dopo le parole: «enti appartenenti al SIIR», sono inserite le seguenti: «nello sviluppo dei servizi e delle infrastrutture digitali, nonche'».

Art. 8

Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 42/2006

1. L'art. 9 della legge regionale n. 42/2006, e' sostituito dal seguente:

«Art. 9 (Programmazione). - 1. Il consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria approva, a cadenza triennale, su proposta della giunta regionale, il Programma strategico digitale della Liguria, all'interno del quale sono individuati gli obiettivi strategici pluriennali e la programmazione degli investimenti.

2. Il programma di cui al comma 1 e' sottoposto dalla giunta regionale all'approvazione del consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria entro il mese di ottobre di ogni anno di scadenza.

3. Al fine di assicurare la congruenza del Programma strategico digitale con la programmazione finanziaria regionale, il programma si coordina con il documento di economia e finanza regionale di cui all'art. 36, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nonche' con le relative note di aggiornamento.

4. Entro il mese di ottobre di ogni anno, la giunta regionale puo' proporre all'approvazione del Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria una nota di aggiornamento del Programma strategico digitale riferita all'annualita' successiva, per la corretta programmazione annuale degli interventi digitali anche alla luce delle eventuali evoluzioni normative, procedurali o finanziarie regionali, nazionali ed europee.

5. La relazione previsionale di cui all'art. 13-bis della legge regionale n. 20/2014 sui programmi di attivita' e sull'andamento delle variabili economiche, e' redatta da Liguria digitale S.p.a. entro il 30 novembre di ciascun anno con valenza triennale e in coerenza con la programmazione regionale e nazionale, evidenziando, altresì, gli obiettivi operativi della societa', le attivita' e le risorse.

6. La giunta regionale approva la relazione di cui al comma 5 sentita la commissione consiliare competente.».

Art. 9

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 42/2006

1. All'art. 11 della legge regionale n. 42/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «e comunitaria», sono sostituite dalle seguenti: «ed europea»;

b) il comma 2, e' sostituito dal seguente:

«2. Ai fini di cui al comma 1, Liguria digitale S.p.a., in qualita' di articolazione funzionale della stazione unica appaltante regionale (SUAR) e qualificata quale centrale di committenza, ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo n. 50/2016, dall'art. 1, comma 2, lettera a), numero 1, della legge regionale 5 marzo 2021, n. 2 (Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione) opera nelle forme e con le modalita' disciplinate dalle predette leggi.»;

c) alla lettera b) del comma 3, le parole: «promuove il», sono sostituite dalla seguente: «fa».

Art. 10

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 42/2006

1. All'art. 13 della legge regionale n. 42/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «La Regione Liguria emana specifiche direttive tecniche operative, conformi alla normativa vigente, in materia di standard e documentazione tecnica idonea ad assicurare», sono sostituite dalle seguenti: «La giunta regionale approva specifiche direttive, conformi alla normativa vigente, idonee ad assicurare l'attuazione omogenea della digitalizzazione nel sistema pubblico ligure, il contenimento della spesa, la sostenibilita' organizzativa e funzionale dei servizi erogati, il corretto sviluppo dei servizi e delle infrastrutture digitali, nonche'»;

b) alla lettera c) del comma 1, prima delle parole: «cooperazione applicativa», sono inserite le seguenti: «interoperabilita' e»;

c) dopo la lettera g) del comma 1, sono aggiunte le seguenti:
«g-bis) razionalizzazione delle infrastrutture digitali;
g-ter) adozione di servizi erogati dalle infrastrutture regionali.».

Art. 11

Modifiche dell'art. 14 della legge regionale n. 42/2006

1. All'art. 14 della legge regionale n. 42/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «su specifiche unita' previsionali di base», sono sostituite dalle seguenti: «allocate alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 8 "Statistica e sistemi informativi" e alla Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 1 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro"» e le parole: «di settore», sono soppresse;

b) al comma 2, le parole: «all'art. 4», sono sostituite dalle seguenti: «alla presente legge» e le parole: «all'interno del Piano operativo annuale di cui all'art. 9», sono sostituite dalle seguenti: «in ragione dell'utilizzo».

Art. 12

Disposizione transitoria

1. Il Programma strategico digitale della Liguria per il triennio 2019-2021 e' prorogato fino all'approvazione del nuovo Programma ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 42/2006, come sostituito dalla presente legge.

Art. 13

Disposizione di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addi' 4 aprile 2023

Il Presidente: Toti

(Omissis).